



U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE
Tel. 02/994302935 Fax 02/994302612
E-mail: atp@asst-rhodense.it
PEC: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it
Pubblicata su SINTEL

A tutte le ditte partecipanti

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2, LETTERA D) E 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RICOMPRESI NELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL P.O. DI RHO: ADEGUAMENTO RIVESTIMENTI SPAZI COMUNI E COMPARTIMENTAZIONE LOCALI DEPOSITI, LOCALI QUADRI ELETTRICI, ALI NORD ED EST, ADEGUAMENTO IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO, ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E DIFFUSIONE SONORA
C.I.G. 8528008ED1; C.U.P. B46G19000450002**

Chiarimento nr. 2

Si riporta di seguito il riscontro alle richieste di chiarimento pervenute.

Domanda 1.

Premesso che tra le modifiche più importanti contenute nel D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019) vi sono senz'altro quelle che riguardano il subappalto, per il quale è stata prevista una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2020, tra cui: la sospensione dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione della terna dei subappaltatori in caso di concessioni), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore (dato che il medesimo non è più indicato prima della fase esecutiva). Alla luce di quanto premesso, vorremmo sapere se la richiesta di indicare la terna dei subappaltatori, già in fase di presentazione dell'offerta, così come richiesto dal Disciplinare di gara, sia da considerarsi un refuso e, pertanto non bisogna tenerne conto ai fini della presentazione della gara e di quanto contenuto negli stessi documenti di gara che rappresentano Lex Specialis

Risposta:

Come già chiarito con il chiarimento nr. 1 si conferma che, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il comma 6 dell'art. 105 del Codice degli appalti, l'obbligo dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, è sospeso fino al 31 dicembre 2020

Domanda 2.

Siamo in possesso delle categorie SOA: OG1 III bis - OS28 III bis - OS30 III bis - OG11 III bis, possiamo partecipare come impresa singola usufruendo dell'incremento del 20% della Categoria OG1 per coprire l'importo della OS4, che poi in caso di aggiudicazione subappalteremo al 100%.

Domanda 3.

Non è chiaro se in mancanza di possesso di categoria OS4 sia possibile partecipare alla procedura in forma singola dato che di importo inferiore al 10% dell'appalto (fermo restando il possesso della categoria prevalente e di tutte le altre categorie richieste) oppure se obbligatoriamente bisogna

ricorrere a RTI. Nella tabella del disciplinare di cui a pagina 3 è indicato che NON è a qualificazione obbligatoria, mentre nel testo a pagina 5 è indicato che bisogna ricorrere a RTI

Domanda 4.

Si richiede se si possa indicare il subappalto della categoria OS4 cosiddetto qualificante, essendo detta categoria di importo inferiore al 10% ed essendo la scrivente in possesso di categoria OG1 class. VIII[^] e quindi on capacità di coprire l'intero importo dell'appalto.

Risposta:

Si riporta di seguito quanto già riscontrato con il chiarimento nr. 1.

Si chiarisce che, ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente, anche se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara, se di importo inferiore ad €. 150.000, relativamente a diverse categorie di opere generali e specializzate, tra cui le categorie OS 03 e OS 04 previste dal bando della gara in oggetto. Ai sensi dell'art. 105, comma 5 e dell'art. 89 comma 11 del codice appalti, le lavorazioni delle categorie OS 03 e OS 4, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori della gara in oggetto, sono comunque subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Domanda 5.

Dal disciplinare di gara non si evince la durata dei lavori.

Risposta:

Si rimanda al Progetto esecutivo dei lavori

Domanda 6.

Si chiede se sia confermato che per la gara di cui trattasi debba costituirsi cauzione provvisoria e che non vi sia esonero in tal senso Si chiede se sia confermato che per la gara di cui trattasi debba costituirsi cauzione provvisoria e che non vi sia esonero in tal senso.

Risposta:

La cauzione provvisoria prevista dall'art. 93 del Codice degli appalti è stata richiesta poiché per l'affidamento dell'appalto in oggetto non si è fatto ricorso alle procedure semplificate previste dalla Legge 11 settembre 2020 ma alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Domanda 7.

La presente per richiedere conferma circa l'obbligatorietà del sopralluogo ai fini della partecipazione alla gara, vista la situazione dovuta alla Pandemia.

Domanda 8.

Si chiede entro quando bisogna eseguire il sopralluogo e in caso di RTI se può essere eseguito anche solo da una delle aziende partecipanti.

Risposta:

Si conferma quanto riscontrato con il chiarimento nr. 1 : l'obbligo di sopralluogo è stato previsto, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del codice degli appalti, ritenendo che le offerte possano essere correttamente formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Si ricorda che il sopralluogo può essere delegato con le modalità indicate al punto 9 del Disciplinare di Gara.

firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
Marco Besana

Incaricato dell'Istruttoria: Arcadio Banfi
Tel.: 02/99.430.1856 – Fax.: 02/99.430.2612 - e-mail: abanfi@asst-rhodense.it